

Roma, 21 maggio 1980

**Circolare n. 1065 R.C.V. - n. 632 E.A.D.
- n. 134363 A.G.O. / 119**

*Ai Dirigenti centrali e periferici dell'INPS
Ai Direttori delle Sedi compartimentali
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione dell'INPS
Ai Presidenti dei Comitati regionali dell'INPS
Ai Presidenti dei Comitati provinciali dell'INPS
Ai Capi dei Servizi e degli Uffici della Direzione
generale ENPALS*

LORO SEDI

**OGGETTO: Legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del DL 30 dicembre 1979, n. 663 -
Adempimenti contributivi ed erogazione delle indennità di malattia e di maternità
ai lavoratori dello spettacolo.**

L'Art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (1) come è noto, ha disposto il trasferimento all'INPS, a far data dal 1° gennaio 1980, della competenza, già attribuita all'ENPALS con DLCPS 16 luglio 1947, n. 708 (2) e con legge 29 novembre 1952, n.2388 (3), ad erogare l'indennità economica di malattia, l'indennità di maternità e i sussidi funerari.

La norma anzidetta è stata integrata dalle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre 1979, n. 663 (4), modificato con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (5), disposizioni che hanno disciplinato, rispettivamente, le modalità di erogazione delle indennità e la certificazione sanitaria.

In conseguenza del trasferimento di competenze ed a seguito delle intese intercorse con l'INPS per la temporanea prosecuzione da parte degli uffici dell'ENPALS - per conto dello stesso INPS - dell'istruttoria delle domande di prestazioni economiche nei casi, di seguito specificati, in cui dovrà procedersi al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del DL n. 663, modificato dalla legge di conversione n. 33, si forniscono istruzioni alle Sedi compartimentali dell'ENPALS ed alle sedi provinciali INPS, per gli adempimenti di rispettiva pertinenza riepilogando, nel contempo, le disposizioni che devono essere osservate in materia di prestazioni economiche per malattia e maternità nei confronti delle categorie di lavoratori iscritti o iscrिवibili all'ENPALS a norma dell'art. 3 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con la legge 29 novembre 1952, n. 2388.

Nell'occasione vengono anche fornite precisazioni in ordine ai contributi di malattia e di maternità e GESCAL dovuti dai datori di lavoro del settore (v. tabelle allegate).

I - PRESTAZIONI

1. Le richieste per l'erogazione dell'indennità di malattia e di maternità, avanzate all'ENPALS prima della data del 31 dicembre 1979, saranno da tale ente definite e liquidate per la parte di propria competenza, corrispondendo agli aventi diritto l'importo delle prestazioni economiche per i periodi

indennizzabili fino alla suddetta data.

2. Qualora la malattia da indennizzare e l'astensione dal lavoro pre e post partum si sia protratta oltre la data del 31 dicembre 1979, la liquidazione degli ulteriori periodi di incapacità lavorativa o di maternità (per astensione obbligatoria o facoltativa) sarà effettuata direttamente dalle imprese dello spettacolo (anche se costituite in società cooperative semplici o di fatto, ecc.) in favore degli aventi diritto che prestano la loro opera, con contratto a tempo indeterminato, presso tali imprese. Nei casi suddetti l'ENPALS provvederà a trasferire alle imprese dello spettacolo gli attestati di malattia eventualmente pervenuti alle proprie Sedi compartimentali e ciò per consentire loro di liquidare le prestazioni economiche di cui trattasi secondo le disposizioni vigenti. L'ENPALS trasferirà, inoltre, alle stesse imprese gli attestati di malattia in fotocopia e i certificati di maternità a cavallo dell'anno, per il prosieguo degli adempimenti posti a carico delle medesime dal 1° gennaio 1980.

Le imprese si atterranno, per l'erogazione delle indennità e per le operazioni di conguaglio, alle istruzioni di carattere generale fornite nello apposito opuscolo (edizione gennaio 1980) e nella circolare di aprile 1980, emanati rispettivamente in attuazione del DL n. 663 e della legge di conversione, con modifiche, n. 33.

Tuttavia, attesa la peculiarità delle disposizioni relative ai trattamenti economici di malattia e di maternità riguardanti i lavoratori dello spettacolo, si è ritenuto opportuno integrare le istruzioni predette con altre specifiche riguardanti il particolare settore ([allegato 4](#)).

3. I casi per i quali, nel settore dello spettacolo, dovrà procedersi al pagamento diretto, riguardano i lavoratori disoccupati, saltuari e con contratto a termine. Devono ritenersi escluse dall'obbligo di provvedere direttamente alla liquidazione delle prestazioni economiche (indennità di malattia e di maternità), secondo quanto disposto dal 6 comma della legge n. 33, le imprese dello spettacolo, che esercitano attività saltuaria o stagionale, come orchestre, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc. pertanto anche per il personale di tali imprese si dovrà provvedere al pagamento diretto delle indennità spettanti.

4. Le pratiche relative ai lavoratori di cui al precedente punto 3 saranno, per il momento, predisposte per la liquidazione dalle Sedi compartimentali ENPALS, mentre le sedi INPS competenti dovranno provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento. I lavoratori interessati continueranno, pertanto, ad inviare, fino a nuove disposizioni, gli attestati di malattia o di maternità alle Sedi compartimentali ENPALS, che predisporranno, per conto dell'INPS, l'istruttoria dalle relative pratiche e trasmetteranno quindi lo schema di liquidazione in acconto o di liquidazione definitiva, al centro meccanografico dell'ENPALS stesso, ai fini della elaborazione dei dati da trasmettere INPS.

5. Nei casi in cui la malattia, o l'assenza per maternità, si verifichi durante periodi di lavoro a carattere o con contratto a termine, ovvero presso le imprese di cui al precedente punto 3, i lavoratori invieranno l'attestato di malattia o la certificazione di maternità al datore di lavoro il quale è tenuto ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 33/1980 già citata - ad inoltrarlo per conto INPS, alla competente sede dell'ENPALS corredato delle notizie riguardanti la durata (contratti a termine), o le giornate di lavoro previste (contratti a prestazione) dal contratto in corso, nonché le retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolte precedentemente all'inizio della malattia o della assenza per maternità; tali dati saranno annotati nella dichiarazione, conforme al facsimile allegato alla circolare per i datori di lavoro dello spettacolo.

Per le certificazioni di malattia, relative ai lavoratori di cui sopra che nel frattempo fossero pervenute alle sedi dell'ENPALS prive delle notizie innanzi specificate da parte dell'ultimo datore di lavoro, le sedi stesse provvederanno alla acquisizione dei relativi dati, e successivamente instruiranno le pratiche e trasmetteranno, quindi, il prospetto di liquidazione al centro meccanografico (6)

ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ, SECONDO LA NORMATIVA ENPALS.

6. - *Requisiti per il diritto alle prestazioni economiche.*

I lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia e di maternità debbono far valere almeno 100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Vige per i lavoratori dello spettacolo il principio dell'automatismo, mentre sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 12 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, di rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.

7. - *Documentazione sanitaria per la liquidazione dell'indennità economica di malattia.*

I lavoratori colpiti da malattia comportante incapacità lavorativa dovranno consegnare o trasmettere, entro due giorni dal relativo rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestato di malattia al datore di lavoro (7). Ove si tratti di lavoratori disoccupati l'attestato di malattia e il certificato medico dovranno essere trasmessi alle Sedi compartimentali dell'ENPALS da parte dei lavoratori residenti nelle città, Sedi di compartimento ENPALS (per i lavoratori saltuari, con contratto a termine, o che prestino lavoro presso imprese con attività saltuaria o stagionale, v. precedente punto 5). Viceversa se trattasi di lavoratori residenti in altre località il certificato medico nel quale dovrà risultare l'iscrizione all'ENPALS - dovrà essere consegnato alle strutture sanitarie locali indicate dalla regione, fermo restando che l'attestato deve essere trasmesso all'ENPALS. Nel caso di continuazione della malattia oltre i limiti temporali risultanti dalla prognosi indicata dal medico nella prima denuncia dovrà essere trasmesso alle sedi o alle suddette strutture una nuova certificazione sanitaria, con le stesse modalità e nello stesso termine previsti per la prima denuncia (7).

Nei casi di ricovero in luoghi di cura i certificati, rilasciati dall'amministrazione del luogo di cura, sostituiscono, a tutti gli effetti, gli attestati del medico curante.

Qualora la malattia intervenga durante il soggiorno all'estero, il lavoratore è tenuto a spedire al datore di lavoro - o alle sedi ENPALS se si tratti di disoccupati il certificato rilasciato dal medico curante del paese estero di soggiorno.

8. - *Documentazione amministrativa.*

Per i lavoratori disoccupati, saltuari, con contratto a termine o facenti parte di imprese con caratteristiche di attività limitate nel tempo e definite comunemente saltuarie, dovrà essere prodotto, unitamente all'attestato medico, il libretto di iscrizione all'ENPALS ed in mancanza il modello di Automatismo 1, nel quale dovranno essere specificate le imprese presso le quali il lavoratore ha prestato la sua attività, nonché le retribuzioni percepite ed i relativi periodi.

Qualora i dati suddetti, riferiti ad almeno 100 giornate precedenti l'inizio della malattia, non risultino da dichiarazioni delle imprese o da documentazione certa in possesso dei lavoratori, per ottenere la liquidazione dell'indennità richiesta il lavoratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dallo stesso forniti relativamente alle giornate lavorative ed alle retribuzioni percepite.

In questi ultimi casi le sedi dell'ENPALS provvederanno tempestivamente ad interessare le imprese indicate dal lavoratore per conoscere se abbiano adempiuto all'obbligo contributivo, avvertendo che, in difetto, l'onere corrispondente alle prestazioni economiche erogate sarà posto a loro carico, ai sensi dell'art. 12 del DLCPS n. 708/1947, già citato.

Qualora non tutte le giornate comprese nelle ultime 100 precedenti l'evento, dichiarate dal lavoratore, risultino documentate, ma siano comunque comprovate 100 giornate nel periodo da prendere in considerazione, l'indennità di malattia o di maternità potrà essere determinata sulla base della retribuzione media di tali giornate, salvo conguaglio da effettuare non appena esauriti gli accertamenti per le residue giornate utili.

9. - *Decorrenza e durata dell'indennità di malattia.*

L'indennità giornaliera spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia, dichiarato dal lavoratore, semprechè la visita del medico risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita.

Se la certificazione di malattia perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 33 (v. precedente punto 7) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo.

La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno stato morboso.

L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno.

10 - *Ricaduta nella malattia.*

I casi - debitamente certificati dal medico - di ricaduta nella stessa malattia o di insorgenza di malattia consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione del precedente evento, sono considerati, a tutti gli effetti, continuazione di malattia.

Ciò comporta che:

- a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la precedente è stata di durata inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero, la decorrenza dell'indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia;
- b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione della misura dell'indennità da corrispondere;
- c.(8)

11 - *Misura dell'indennità giornaliera di malattia.*

La misura dell'indennità giornaliera di malattia è pari:

- a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20 giorno di durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;
- b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180 giorni;

- c. al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che - in base al contratto - prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. Si precisa al riguardo che qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell'80%, a seconda della durata della malattia.

Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico.

12 - Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità economica.

La misura dell'indennità da corrispondersi si determina sulla media paga delle ultime cento prestazioni giornaliere (v. anche precedente punto 8) soggette a contributo ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (9), ivi comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali mensilità premi od emolumenti vari, ugualmente soggetti a contributo, fino ad un massimale di £. 80000 giornaliera. Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specificati la retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero delle giornate di durata del contratto stesso.

MODALITÀ PARTICOLARI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA.

Date le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie di lavoratori assicurati all'ENPALS sono previste particolari modalità di liquidazione che di seguito si riassumono:

- a. per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'indennità viene erogata, nelle misure indicate nel precedente punto 11, lett. a) o b), per tutti i giorni della durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto stesso; se prosegue oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati in misura inferiore e cioè al 40%;
- b. i lavoratori appartenenti a formazioni sociali percepiscono l'indennità secondo le normali percentuali per le giornate di recita della formazione, mentre per quelle di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- c. i doppiatori percepiscono la normale indennità per le giornate di turno previste dal piano di lavorazione, predisposto prima dell'inizio della malattia, mentre per le altre giornate percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- d. i lavoratori che effettuano prestazioni saltuarie con carattere di periodicità percepiscono la normale indennità per i giorni predeterminati dal contratto, mentre per gli altri giorni di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- e. i lavoratori del settore della prosa, della lirica, della cinematografia e dei settori a questi assimilabili, il cui contratto non specifichi le giornate lavorative, ma soltanto il periodo di impegno, percepiscono per detto periodo la normale indennità.

Per le eventuali giornate di malattia eccedenti tale periodo l'indennità è liquidata nella misura del 40%. Per gli assicurati per i quali è imposto l'obbligo delle prove, il contratto si intende iniziato se è stata eseguita almeno una prova.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ A FAVORE DELLE LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO

Vige per le lavoratrici dello spettacolo la stessa normativa di carattere generale nei confronti delle lavoratrici di altri settori, salvo per i requisiti amministrativi per i quali deve risultare soddisfatto il requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente, al momento dell'interdizione obbligatoria dal lavoro o della astensione facoltativa dopo il parto.

SUSSIDIO FUNERARIO

Il sussidio funerario, fissato attualmente nella misura di £. 40000 è erogato, a domanda, al coniuge superstite del lavoratore assicurato, anchè se separato; in mancanza del coniuge spetta ai figli, oppure, in mancanza di essi, ai genitori o ai fratelli in parti eguali.

Requisito contributivo.

Per ottenere il sussidio funerario basta che sia versato o dovuto anche un solo contributo.

Certificazione.

La domanda di sussidio deve essere presentata alla sede ENPALS competente per territorio, unitamente al certificato di morte e al libretto personale del lavoratore deceduto.

PAGAMENTI

Per i pagamenti delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dello spettacolo saranno seguite le stesse procedure già adottate, sia da parte del centro elettronico INPS, sia da parte delle Sedi provinciali dello stesso istituto, nei confronti della generalità dei lavoratori già assistiti dall'INAM.

CONTROLLI SANITARI

Le Sedi compartimentali ENPALS continueranno a promuovere gli accertamenti sanitari attenendosi ai criteri già seguiti, sia nei confronti dei lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di malattia da parte INPS, sia per gli assistiti ai quali la prestazione è anticipata dal datore di lavoro.

Per le pratiche che l'ENPALS liquiderà in nome e per conto dell'INPS le sanzioni, già previste dalla normativa dell'ente in materia di prestazioni economiche, saranno applicate dalle Sedi compartimentali.

Per gli eventi riguardanti, invece, assicurati per i quali è previsto il pagamento da parte dei datori di lavoro, le cause ostative al pagamento delle indennità saranno segnalate alla competente Sede provinciale INPS, con i dati necessari comprese denominazione e sede dell'impresa nella quale il lavoratore è inserito.

II. CONTRIBUTI

Individuazione dei soggetti obbligati.

I lavoratori nei confronti dei quali le aziende sono tenute - a norma dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a versare INPS, dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia in precedenza dovuti all'ENPALS, sono quelli appartenenti ai due gruppi indicati nelle allegate tabelle. Di essi quelli rientranti nell'elencazione della tabella n. 2 risultano, in linea di massima, già iscritti presso questo istituto ai fini dell'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione

involontaria (per quest'ultima, ovviamente, con le eccezioni di legge) nonché per la contribuzione ENAOLI.

Ai lavoratori indicati nelle due predette tabelle devono essere aggiunti i calciatori delle squadre di serie A, B, C e gli allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D.

È necessario inoltre ricordare che alcuni artisti svolgono la loro opera presso aziende alle quali non sono legati da un rapporto avente carattere di lavoro subordinato.

Va precisato che per tali lavoratori sussiste nei confronti di questo istituto soltanto l'obbligo al versamento dei contributi sociali di malattia (per essi, infatti, non sussiste - a differenza delle altre categorie di lavoratori dello spettacolo l'obbligo del versamento delle contribuzioni "minori").

Pertanto le aziende sono tenute ad accendere una distinta posizione assicurativa presso INPS ai soli fini del versamento contributi sociali di malattia, nonché della contribuzione GESCAL secondo le modalità indicate nella allegata circolare per i datori di lavoro.

In occasione della presentazione alle Sedi della domanda di iscrizione da parte delle suddette aziende dovrà essere apposta annotazione sul mod. DM 68 per evidenziare che l'iscrizione stessa deve intendersi effettuata in funzione del versamento dei soli contributi di malattia GESCAL.

Al modello DM 68 dovrà essere allegato l'attestato, rilasciato dall'ENPALS, comprovante l'iscrizione dell'azienda medesima al predetto ente per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dello spettacolo.

Successivamente, in occasione della compilazione del mod. DM 72, dovrà essere attribuito all'azienda il CSC 1.18.08 ovvero 7.07.09 (attività dello spettacolo che comportano l'iscrizione del personale all'ENPALS) rispettivamente per aziende che svolgono attività di natura "industriale" o "commerciale".

La classificazione aziendale dovrà, inoltre, essere integrata dal codice di autorizzazione "1M" avente il significato di "azienda non tenuta alla contribuzione INPS".

Retribuzione imponibile.

La retribuzione imponibile in rapporto alla quale devono essere calcolati i contributi obbligatori dovuti per l'assicurazione di malattia e di maternità a favore dei lavoratori dello spettacolo è quella considerata dall'ordinamento dell'ENPALS cui ha sino ad ora fatto carico l'assistenza di malattia e che coincide con quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni; la coincidenza si verifica anche per quei lavoratori dello spettacolo che effettuano prestazioni a tempo determinato, con contratto a termine o a prestazioni. qualora tali contratti vengano stipulati con lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel 1° gruppo la retribuzione imponibile si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto (escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute). Premesso che per tutte le categorie di lavoratori dello spettacolo devono essere osservate le disposizioni che prevedono la determinazione, ai fini della contribuzione di malattia, delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi convenzionali, nonché dei massimali e dei minimali di retribuzione, si ricorda che i minimali sono quelli indicati nella circolare n. 1075 RCV trasmessa via terminale l'11 aprile 1980. il massimale di retribuzione è fissato, in £. 80000 giornaliera, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori di calcio per i quali il limite massimo della retribuzione imponibile è di £. 1800000 mensili.

Misura dei contributi.

Sulla retribuzione imponibile, come sopra determinata, le aliquote dei contributi dovuti per l'assistenza malattia a favore delle varie categorie di lavoratori dello spettacolo sono quelle già in

vigore per l'ENPALS e sono riportate nelle allegate 3 tabelle, che indicano altresì la contribuzione GESCAL dovuta per le categorie in questione.

Come si rileva dalle tabelle nn. [1](#) e [2](#) sono dovute sia per i lavoratori del 1° che per quelli del 2° gruppo aliquote differenziate a seconda che gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di malattia. L'obbligo di versare l'una e l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi che individuali.

Infatti alcuni contratti garantiscono, in caso di malattia, la corresponsione dell'intera retribuzione e, pertanto, per i lavoratori cui tali contratti si riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli stessi diritto all'indennità di malattia. Dalle tabelle medesime risulta altresì che le aliquote dovute nel caso che vi sia diritto all'indennità di malattia, come nel caso che detta indennità non spetti, sono identiche tanto per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 1° gruppo quanto per i lavoratori dello spettacolo appartenenti al 2° gruppo.

La distinzione fra i due gruppi ha rilevanza ai soli fini della facoltà di rivalsa che compete unicamente alle aziende che occupano lavoratori appartenenti al 1° gruppo.

Per quanto concerne i calciatori e gli allenatori di calcio ([all. 3](#)) l'aliquota contributiva per la malattia è unica in quanto gli interessati nel caso di malattia, percependo per intero la retribuzione, non hanno diritto ad alcuna indennità economica.

Decorrenza, termini, periodicità e sanzioni.

Per quanto riguarda la decorrenza, i termini, la periodicità dei versamenti e le sanzioni in caso di inadempienza, si richiamano le istruzioni già impartite al punto D della circolare n. 614 EAD n. 205 RCV n. 134359 A.G.O. del 22 gennaio 1980 ([10](#)).

Con l'occasione si sottolinea ancora una volta la necessità che le aziende soprattutto quelle che non hanno mai avuto rapporti con l'INPS - abbiano adeguata informazione circa il loro obbligo di iscrizione INPS per il versamento del contributo di malattia.

A tale riguardo si rende noto che, su specifica richiesta di questa direzione generale, una informativa in tal senso è stata effettuata anche da parte dello stesso ENPALS.

Versamento dei contributi di malattia dovuti su competenze arretrate.

Per quanto concerne il versamento dei contributi di malattia dovuti su conguagli di retribuzioni spettanti a seguito di norme di legge o di contratti aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, dovrà trovare piena applicazione, anche per detto contributo, l'art. 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 ([11](#)).

Regolarizzazione periodi ante 1° gennaio 1980.

Per quanto concerne i contributi sociali di malattia ed ogni altra somma ad essi connessa relativi a periodi fino al 31 dicembre 1979 per i quali sono in corso contestazioni, azioni di recupero o facilitazioni di pagamento, sia in sede amministrativa che legale da parte dell'ENPALS, quest'ultimo ha rappresentato la difficoltà di dare puntuale applicazione all'art. 23 -*quinquies* della legge n. 33/1980, il quale, come è noto, affida INPS gli adempimenti relativi all'accertamento, riscossione e recupero in via giudiziale dei contributi sopra citati.

Tali difficoltà derivano essenzialmente dal fatto che la procedura in vigore presso l'ENPALS fino al 31 dicembre 1979 prevedeva l'applicazione di un'aliquota unificata per il versamento sia dei contributi previdenziali che di quelli assistenziali, sicchè tutte le operazioni sono state effettuate avuto riguardo all'intero debito del datore di lavoro nei confronti dell'ENPALS.

La materia, pertanto, formerà oggetto di accordi fra INPS e l'ENPALS di cui si fa riserva di fornire

notizie.

Contenzioso.

Per quanto concerne i ricorsi in materia di contributi sociali di malattia ex ENPALS la competenza a decidere è del comitato esecutivo.

* * * * *

La circolare per i datori di lavoro ([allegato 4](#)) dovrà essere riprodotta a cura delle Sedi provinciali INPS per il quantitativo necessario in relazione al numero di aziende che operano nel settore dello spettacolo, con i mezzi ritenuti più idonei a consentirne il tempestivo inoltro ai datori di lavoro interessati.

I Dirigenti le Sedi regionali, ove ne ravvisano l'opportunità, potranno accentrare le operazioni di stampa presso una sede ovvero provvedere direttamente.

IL
DIRETTORE
GENERALE
MEREU

IL V.
DIRETTORE
GENERALE
VICARIO
DELL'ENPALS
SESTILI

(1) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 2355.

(2) V. "Atti ufficiali", 1947, pag. 568.

(3) V. "Atti ufficiali", 1952, pag. 625.

(4) V "Atti ufficiali", 1979, pag. 2452.

(5) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.

(6) Qualora certificazioni di malattia o di maternità , ovvero domande di indennità da parte di iscritti all'ENPALS siano state o saranno presentate direttamente alle sedi INPS, queste provvederanno al loro inoltro alla competente Sede compartimentale del suddetto ente per la istruttoria.

(7) L'invio della certificazione a mezzo lettera raccomandata RR. costituisce un onere e non un obbligo per il lavoratore, per cui devono intendersi trasmesse nel termine di legge le certificazioni spedite (v. data del timbro postale) entro i due giorni dal rilascio, anche con lettera semplice, ovvero consegnate entro lo stesso termine al datore di lavoro e alla struttura sanitaria.

(8) La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell'indennità corrisposta per la precedente malattia.

(9) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446.

(10) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 117.

(11) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1135.

- [Allegato 1](#): Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 1° gruppo
- [Allegato 2](#): Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 2° gruppo
- [Allegato 3](#): Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio
- [Allegato 4](#): Ai datori di lavoro dello spettacolo ...

Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 1° gruppo

	Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000	
	Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia
1) Assistenza malattia: - contributo ordinario.....	7,50%	6,00%
- tutela lavoratrici madri	0,53%	0,53%
- assistenza malattia pensionati.....	1,80%	1,80%
<i>Totale parziale.....</i>	9,83%	8,33%
- aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974)	1,65%	1,65%
TOTALE	11,48%	9,98%
2) Gestione case lavoratori (GESCAL)	Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000	
	1,05%	

ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 1° GRUPPO

- Artisti lirici
- Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, suggeritori, presentatori, cantanti, disc jockey
- Attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, personale artistico occupato nella produzione di shorts pubblicitari e cinematografici e presso case produttrici di fotoromanzi
- Registi teatrali e cinematografici, aiuto registi, sceneggiatori teatrali e cinematografici
- Direttori, ispettori, cassieri e segretari di produzione cinematografica, segretari di edizione
- Direttori di scena e di doppiaggio
- Direttori di orchestra e sostituti, maestri suggeritori, direttori di banda
- Concertisti e professori di orchestra, orchestrali e bandisti
- Tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, coreografi, maestri del coro
- Amministratori di formazione artistiche
- Tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, della produzione cinematografica,

di shorts pubblicitari e di fotoromanzi *assunti con contratto di lavoro a tempo determinato*

- Operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori
- Arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici
- Truccatori e parrucchieri
- Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana *assunte con contratto di lavoro a tempo determinato*

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA

Contributo *assistenza malattia*:

a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa.

Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5 DLCPS 16 luglio 1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974):

1, 50% a carico del datore di lavoro;

0, 15% a carico del lavoratore

Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore.

Specifica dei contributi di legge dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie del 2° gruppo

	Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000	
	Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia
1) Assistenza malattia: - contributo ordinario.....	7,50%	6,00%
- tutela lavoratrici madri	0,53%	0,53%
- assistenza malattia pensionati.....	1,80%	1,80%
<i>Totale parziale.....</i>	9,83%	8,33%
- aliquota aggiuntiva al contributo di assicurazione malattia (DL n. 264 dell'8 luglio 1974)	1,65%	1,65%
TOTALE	11,48%	9,98%
	Sull'importo massimo della retribuzione giornaliera di £. 80000	
2) Gestione case lavoratori (GESCAL)	1,05%	

ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI AL 2° GRUPPO

- Maestranze cinematografiche, teatrali e della radiotelevisione italiana assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Artieri ippici
- Operatori e aiuto operatori di cabine, di sale cinematografiche
- Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla radiotelevisione italiana, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
- Maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati
- Impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi
- Impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
- Addetti agli impianti sportivi (impiegati ed operai dipendenti dai circoli di canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartodromi, bowling, ecc.)
- Autisti alle dipendenze dalle imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del titolare della impresa e del suo nucleo familiare

- Dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (impiegati ed operai)
- Produttori RAI-TV

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - FACOLTÀ DI RIVALSA

Contributo *assistenza malattia*:

a) aliquota 9,83% o 8,33%: l'onere è a carico dell'impresa.

Per retribuzione giornaliera superiore a £. 10000 l'impresa potrà esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti; l'ammontare della rivalsa è comunque limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le £. 10000 (art. 5 DLCPS 16 luglio 1947, n. 709 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) aliquota 1,65% (DL n. 264 dell'8 luglio 1974):

1, 50% a carico del datore di lavoro;

0, 15% a carico del lavoratore

Contributo GESCAL (gestione case lavoratori): l'onere è per due terzi a carico dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore.

Specifica dei contributi di legge dovuti per calciatori ed allenatori di calcio

Massimale: £. 1800000 (mensili)

1. Assistenza malattia:

- contributo ordinario	5,00 %
- aliquota aggiuntiva (DL n. 264 dell'8 luglio 1974).....	1,65 %
- assegno malattia pensionati.....	0,50 %
	—
TOTALE.....	7,15 %

2. GESCAL..... 1,05 %

Lavoratori rientranti nella categoria:

- calciatori delle squadre di calcio di serie A, B e C;
- allenatori delle squadre di calcio di serie A, B, C e D.

L'onere per il contributo assistenza malattia è a totale carico delle società sportive (art. 4 legge 14 luglio 1973, n. 366).

L'onere per il contributo GESCAL è per due terzi a carico della società sportiva e per un terzo a carico del lavoratore.

AI DATORI DI LAVORO DELLO SPETTACOLO

In occasione del trasferimento all'INPS, con effetto dal 1° gennaio 1980, della riscossione dei contributi di malattia e di maternità, nonché dell'erogazione delle relative prestazioni economiche, l'INPS stesso ha fornito istruzioni di carattere generale per illustrare le modalità di versamento dei contributi e del pagamento delle indennità di malattia e di maternità, da parte dei datori di lavoro, nonché le operazioni di conguaglio da effettuare con la denuncia mensile del modello DM 10/M-UN. Tali istruzioni, emanate per l'attuazione degli artt. 1 e 2 del DL 30 dicembre 1979, n. 663, sono contenute nell'opuscolo "denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi di malattia e di maternità erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità" - ed. gennaio 1980. A seguito delle modificazioni apportate al decreto citato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, è stata diramata apposita circolare - aprile 1980 - che espone le variazioni, derivanti dalla legge, sugli adempimenti di pertinenza dei datori di lavoro (1).

Le disposizioni anzidette riguardano anche i datori di lavoro dello spettacolo.

Poichè, tuttavia, nel particolare settore, sono tuttora in vigore le norme in materia di contributi e di prestazioni economiche già applicate dall'ENPALS, norme che per taluni aspetti si differenziano da quelle riguardanti la generalità dei lavoratori, si forniscono con la presente circolare i criteri integrativi da osservare per il versamento dei contributi di malattia, di maternità e GESCAL a favore dei lavoratori dello spettacolo nonché per la erogazione delle relative indennità.

I. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA RIEPILOGATIVA (MOD. DM 10/M-UN/1) AI FINI DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E DI MATERNITÀ E DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE INDENNITÀ ECONOMICHE PER MALATTIA E PER MATERNITÀ CORRISPOSTE AI LAVORATORI

Le presenti istruzioni sostituiscono, per quanto riguarda l'esposizione dei dati relativi alla contribuzione di malattia e di maternità già dovuta all'ENPALS nonché dei dati relativi alle indennità di malattia e di maternità corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori, quelle precedentemente fornite con l'opuscolo di istruzioni per la compilazione della denuncia riepilogativa di mod. DM 10/M-UN/1 edizione gennaio 1980, che, peraltro, restano in vigore per la parte attinente l'esposizione dei rimanenti dati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito le modalità cui i datori di lavoro dovranno attenersi per la compilazione della denuncia riepilogativa, in relazione alle diverse ipotesi che si possono verificare.

1 - Datori di lavoro che già operano con INPS per il versamento dei contributi DS, TBC, ENAOLI e CUAUF dovuti per lavoratori iscritti all'ENPALS.

Sul mod. DM 10/M-UN/1 relativo alla posizione aziendale già esistente, i datori di lavoro effettueranno le seguenti registrazioni (quadro B).

1.1. - dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia.

Nei righe 10 e 11 devono essere indicati, con le consuete modalità, i dati retributivi e contributivi concernenti le suindicate forme assicurative INPS. In uno dei righe in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice

"H811", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva del 12% (ctr. malattia 7,50% + ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%).

In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H812", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%. Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, si precisa che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere evidenziate, a seconda dei casi, con i seguenti codici:

H813 richiesta indennità di malattia;

H814 richiesta indennità di maternità;

H815 restituzione indennità di malattia indebitamente erogata;

H816 restituzione della indennità di maternità indebitamente erogata;

H818 richiesta di differenza indennità di malattia corrisposta al lavoratore;

H819 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore.

1.2. - Dati relativi ai lavoratori assicurati INPS e non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia.

Nei righe 10 e 11 devono essere indicati, eventualmente cumulati con quelli relativi ai lavoratori di cui al precedente punto 1.1, i dati retributivi e contributivi concernenti le forme assicurative INPS.

In uno dei righe in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice "H821", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base alla aliquota complessiva del 10,50% (ctr. malattia 6% + ass. pensionati 1,80% + ctr. aggiuntivo 1,65 + GESCAL 1,05%).

In un successivo rigo in bianco compreso tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MATERNITÀ" e dal codice "H822", devono essere indicati il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni da assoggettare alla contribuzione di maternità e l'importo dei contributi di maternità determinati in base all'aliquota dello 0,53%. Per quanto riguarda le operazioni relative alle prestazioni economiche di maternità, si precisa che le stesse, ferme restando tutte le altre indicazioni, devono essere evidenziate, a seconda dei casi, con i seguenti codici:

H824 richiesta indennità di maternità;

H826 restituzione indennità di maternità indebitamente erogata;

H829 richiesta di differenza indennità di maternità corrisposta al lavoratore.

1.3. - Dati relativi ai lavoratori (diversi dagli allenatori e giocatori di calcio) per i quali non sussiste obbligo contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS.

Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righe 10 e 11. Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a seconda dei casi, con le modalità descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia) o al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle

prestazioni economiche di malattia).

1.4 - *Dati relativi ai lavoratori allenatori e giocatori di calcio per i quali non sussiste obbligo contributivo nei confronti delle assicurazioni INPS.*

Nei confronti di tali lavoratori non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11. In uno dei righi in bianco compresi tra il rigo 11 ed il rigo 20, preceduti dalla dizione "CTR. MALATTIA" e dal codice "H831", devono essere indicati il numero dei lavoratori, il numero delle giornate retribuite, l'importo da assoggettare alla contribuzione di malattia e l'importo dei contributi di malattia determinati in base all'aliquota complessiva dell'8,20% (ctr. malattia 5% ass. + pensionati 0,50% + ctr. aggiuntivo 1,65% + GESCAL 1,05%).

2 - *Datori di lavoro che occupano solo lavoratori iscritti all'ENPALS per i quali non sono dovuti INPS i contributi DS, TBC, ENAOLI e CUAF.*

È già stato precisato che tali datori di lavoro devono richiedere alle competenti sedi INPS l'apertura di una posizione aziendale ai fini del versamento dei contributi sociali di malattia e della GESCAL e che tale posizione deve essere contraddistinta da un apposito codice di autorizzazione al fine di escludere il versamento dei contributi INPS.

Nei confronti dei lavoratori compresi in tali posizioni non deve essere effettuata alcuna registrazione nei righi 10 e 11.

Per quanto riguarda i dati relativi ai contributi di malattia e di maternità nonché quelli attinenti le prestazioni economiche di malattia e di maternità, essi dovranno essere comunicati, a seconda dei casi, con le modalità già descritte al punto 1.1 (lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia), al punto 1.2 (lavoratori non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia) o al punto 1.4 (lavoratori allenatori e giocatori di calcio).

II. PRESTAZIONI

1) *Pagamento delle indennità da parte dei datori di lavoro.*

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità economica di malattia o di maternità ai lavoratori dello spettacolo con contratto *a tempo indeterminato*, con esclusione di coloro ai quali, durante i periodi di assenza determinata dai suddetti eventi, spetta la retribuzione; in pratica, gli aventi diritto sono i lavoratori per i quali i datori di lavoro pagano un contributo aggiuntivo per malattia, pari all'1,50% sull'intera retribuzione imponibile.

Il lavoratore consegue il diritto alla indennità dopo che in suo favore risultino *versati o dovuti* almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della malattia.

Qualora il lavoratore abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro tenuto al pagamento per meno di 100 giornate, ma sia stato in precedenza occupato, il datore di lavoro accerterà, rilevandola dal libretto personale di iscrizione dell'assicurato, l'esistenza di 100 giornate lavorative. Qualora tale requisito non sussista, ovvero quando i dati riportati sul libretto risultino carenti o inattendibili, il datore di lavoro segnalerà il caso INPS (*presso la competente sede compartimentale dell'ENPALS*) fornendo i dati relativi alle giornate di lavoro prestate alle proprie dipendenze (v. facsimile allegato) e chiarendo le circostanze che hanno impedito l'erogazione dell'indennità.

2) *Pagamento delle indennità da parte dell'INPS*

L'INPS provvede direttamente al pagamento delle indennità di malattia nei confronti dei lavoratori dello spettacolo:

- disoccupati;
- saltuari;
- con contratto a termine;
- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività *saltuaria o stagionale* (orchestre, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc.).

3) *Documentazione amministrativa.*

Qualora la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità abbiano inizio durante il periodo di durata del contratto a termine o a prestazione ovvero nel corso di attività stagionale o saltuaria della impresa (casi per i quali è previsto il pagamento diretto da parte INPS (v. precedente punto 2)) il lavoratore invierà l'attestato di malattia al datore di lavoro, il quale è tenuto - come previsto dall'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - ad inoltrarlo INPS (presso la competente sede compartimentale dell'ENPALS), fornendo entro tre giorni le notizie riguardanti la durata del contratto (contratto a termine) o le giornate di lavoro previste dal contratto in corso (contratto a prestazioni), nonché le retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolto prima dell'inizio della malattia o della assenza per maternità: tali dati saranno comunicati con dichiarazione come da fac-simile allegato.

4) *Documentazione sanitaria.* per quanto riguarda la documentazione che il lavoratore è tenuto a far pervenire al datore di lavoro, si richiamano integralmente i criteri indicati nelle istruzioni - ed. gennaio 1980 - e nella circolare - aprile 1980 - già citate inviate ai datori di lavoro - per l'attuazione dell'art. 2 del DL n. 663, convertito con modificazioni nella legge n. 33 -.

5) *Decorrenza e durata indennità di malattia.* indennità giornaliera spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia dichiarato dal lavoratore, semprechè la visita del medico risulti effettuata nello stesso giorno di inizio o nel giorno immediatamente successivo: in caso contrario, il quarto giorno si computa dal giorno precedente la data della visita ovvero, se manca l'indicazione del giorno di inizio, dalla data della visita.

Se la certificazione di malattia è consegnata o perviene oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 33 (per le attestazioni inviate per posta deve essere presa in considerazione la data in cui risulta *spedita* la lettera) l'indennità non spetta per i giorni di ritardo.

Qualora la malattia si protragga oltre la prognosi indicata dal medico nella certificazione di denuncia il lavoratore dovrà far pervenire il certificato di continuazione della malattia, entro lo stesso termine di due giorni.

La certificazione di continuazione della malattia è valida anche per il giorno precedente quello del rilascio, salvo che non sussistano dati obiettivi che escludano per tale giorno la sussistenza di uno stato morboso.

L'indennità economica è dovuta per un massimo di 180 giornate all'anno.

6) *Ricaduta nella malattia.* la ricaduta nella stessa malattia o l'insorgenza di altra consequenziale, che sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente, purchè espressamente dichiarate dal medico sono considerate, a tutti gli effetti, continuazione di malattia.

Ciò comporta che:

- a. l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia; se tuttavia, la precedente malattia è stata di durata pari od inferiore a 3 giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero, la decorrenza indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia;
- b. i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini della determinazione della percentuale di indennizzo, che deve essere stabilita tenendo conto della sommatoria dei due episodi morbosi;
- c. La retribuzione da prendere a base per il calcolo indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo della indennità corrisposta per la precedente malattia.

7) Misura indennità giornaliera di malattia.

La misura indennità giornaliera di malattia è pari:

- a. al 60% della retribuzione media globale giornaliera per tutti i giorni della durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;
- b. all'80% della retribuzione, come sopra descritta, dal 21 giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- c. al 40% per i giorni non lavorativi della settimana, nel caso di assicurati che prestano la loro attività per alcuni predeterminati giorni della settimana stessa. si precisa al riguardo che qualora i giorni lavorativi, previsti nel contratto, cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% e dell'80% a seconda della durata della malattia.

Nel caso di ricovero in ospedale tali misure percentuali di indennizzo sono ridotte a 2/5, salvo che l'assicurato abbia anche un solo familiare a carico.

8) Determinazione della retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo indennità economica.

La misura dell'indennità da corrisondersi si determina sulla media paga delle ultime cento prestazioni giornaliere, soggette a contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ivi comprendendo il rateo della 13 mensilità ed altre eventuali mensilità premi od emolumenti vari soggetti a contributo sino ad un massimale di l. 80000 giornaliera.

Resta fermo che agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specificati la retribuzione per ogni prestazione recita o posa, va diviso per il numero dei giorni di durata del contratto stesso.

9) Indennità giornaliera di maternità.

Per il diritto alle prestazioni economiche di maternità nei confronti delle lavoratrici dello spettacolo deve risultare soddisfatto il requisito di 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della astensione dal lavoro.

La misura della indennità da corrispondere si determina sulla media delle ultime 100 giornate retribuite come per la malattia (v. precedente punto 7).

Per quanto riguarda i periodi indennizzabili e la misura percentuale indennità di maternità, vige per le lavoratrici dello spettacolo la normativa di carattere generale applicabile nei confronti delle lavoratrici degli altri settori.

* * * * *

Si rammenta ai datori di lavoro dello spettacolo l'obbligo di annotare sul libretto personale di iscrizione in possesso del lavoratore i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

Si ricorda, inoltre, che per le indennità corrisposte all'assistito durante il periodo di mancato versamento dei contributi, l'ente erogatore è tenuto a rivalersi, sulle imprese inadempienti, del costo delle prestazioni riconosciute.

IL DIRIGENTE
